

NICOLETTA FERRUCCI<sup>1</sup>

## La trama giuridica della sostenibilità

<sup>1</sup> Accademia dei Georgofili

Desidero sottoporre alla vostra attenzione alcune personali considerazioni sulla declinazione della sostenibilità alla luce della riforma costituzionale, prima e oltre la stessa.

Le riflessioni corali sulla profonda crisi ecologica che avvolge il nostro pianeta e i suoi abitanti, dall'ovattato mondo della scienza si proiettano sul piano del sapere comune veicolate dai media e dai messaggi pontificali, disegnando una rocambolesca alternanza tra l'apertura di scenari apocalittici e incomprensibili nicchie di resistente negazionismo, alla ricerca di un difficile equilibrio tra questi due estremi. I messaggi che si susseguono a ritmo sempre più incalzante colgono di quella crisi le estreme conseguenze che travalicano i confini dell'ecologia, si spingono fino a scolpire un nuovo drammatico volto della questione sociale, incidono sulla diffusione e radicazione di nuove epidemie e pandemie, si legano in un gioco perverso di reciproca interconnessione genetica e funzionale con l'inquietante quadro dei cambiamenti climatici. Su questo sfondo si tende a identificare la matrice prima del dramma ecologico e sociale nell'antropocentrismo, nel relativismo, nel paradigma tecnocratico; si auspica l'innescio di un processo salvifico di conversione ecologica, di rigenerazione culturale, spirituale, etica, educativa, capace di invertire la tendenza predatoria dell'uomo nei confronti della nostra terra e delle sue risorse; si invoca il potenziamento del ruolo del diritto, chiamato ad assumere i connotati di *leadership* nel disegno del riviviscente paradigma del *One Health*, visione sincronica e circolare che lega indissolubilmente la tutela della salute del pianeta e quella dell'uomo e degli animali.

In questo complesso scenario il principio dello sviluppo sostenibile si irradia nell'ordito del tessuto del diritto, rivendicando il suo ruolo di *leading concept* che diacronicamente connota l'essenza dell'agire giuridico quando con

quelle emergenze si confronta, fin dai primordi della sua affermazione sul versante del diritto internazionale, come viatico per il primo ingresso della tutela dell'ambiente nei settori di intervento del diritto allora comunitario, e oggi si rivela indiscusso protagonista delle più recenti linee di indirizzo che l'ONU ha formulato nell'Agenda 2030, e, a cascata, l'Unione Europea ha accolto nel disegno del *Green Deal* europeo. Lo stesso programma europeo *Next Generation EU* (EGEU) prevede come condizione per l'accesso ai finanziamenti che tutti gli investimenti e le riforme varate dai Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza PNRR debbano rispettare il principio *Do No Significant Harm* (DNSH), cioè di non arrecare danni significativi all'ambiente.

In sintonia con l'originaria idea di una sostenibilità tridimensionale, nel segno della reciproca sinergia e interconnessione tra sostenibilità economica, sociale e ambientale, come risposta alla prospettiva circolare che lega la crisi ambientale, in termini di perdita di biodiversità e di impatto devastante dei cambiamenti climatici sulla società e sull'economia, il *Green Deal* riformula su nuove basi l'impegno della Commissione ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e propone come risposta a queste sfide una nuova strategia di crescita mirata a rendere l'Europa a impatto climatico zero entro il 2050, a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione Europea, a tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale migliorando la qualità di vita e il benessere economico delle generazioni presenti e future. Il filo rosso della sostenibilità tridimensionale lega poi, a seguire, le Strategie varate dalla Commissione nella cornice del *Green Deal*, dalla Strategia *From Farm to Fork*, a quella sulla Biodiversità per il 2030, fino alla Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 e alla Nuova Strategia per le foreste per il 2030.

Per inciso evidenzio che attualmente questo *trend* sembra subire una battuta di arresto che potrebbe scardinare l'ambizioso progetto dell'UE di giocare il ruolo trainante di *leadership* mondiale in materia ambientale: mentre infatti sul piano internazionale si registrano nuovi traguardi che espandono potenziandolo l'orizzonte della tutela dell'ambiente, mi riferisco al Trattato ONU sugli *High Seas*, del marzo scorso, sulla protezione e gestione sostenibile degli Alti Mari, aree marittime esterne alle giurisdizioni nazionali, e al *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework* approvato a Montreal (Canada) dal quindicesimo meeting della *Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity* (COP 15) nel dicembre 2022, sul versante dell'Unione Europea la Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ripristino della natura, presentata dalla Commissione Europea il 22 giugno 2022, sembra arenarsi sulle sponde della dialettica politica. Peccato perché quella proposta avrebbe segnato un coraggioso salto di qualità verso

una tutela ambientale più efficace, attraverso l'adozione dello strumento del regolamento, e più effettiva, perché in grado di individuare l'arma più idonea a intervenire su una biodiversità ormai in sfacelo, quella del ripristino degli *habitat*.

Lo scenario del diritto nazionale per lungo tempo ha suscitato nel giurista un senso di smarrimento a fronte del lento incedere dei primi passi mossi nella direzione della attuazione degli impegni assunti in sede internazionale verso la sostenibilità, sullo sfondo della lunga teoria delle procedure di infrazione a carico dell'Italia per violazione o cattiva applicazione della normativa UE sulla lotta ai cambiamenti climatici e all'inquinamento, così come quelle inerenti alla attuazione delle direttive cardine della Rete Natura 2000. Oggi su quello scenario si sono recentemente aperti nuovi orizzonti nella direzione di un più compiuto e formalizzato incardinamento del principio dello sviluppo sostenibile nel tessuto del diritto che ha raggiunto la sua apoteosi nel suo ingresso, consentitemi l'aggettivazione forte, un po' maldestro, tra i principi fondamentali della Carta costituzionale. Ed è proprio la sublimazione con il crisma della dignità costituzionale del superamento del presentismo l'elemento di spicco, fortemente innovativo della riforma costituzionale che si allinea in chiave ambientale alle tracce ben visibili dello stesso già presenti al suo interno.

Ma qual è il senso di legare la sostenibilità al solo ambiente in una norma che accoglie sotto l'egida del suo mantello protettivo ambiente e paesaggio?

Questa assenza è legata a una sorta di sciattezza del legislatore guidato anche in questo caso dalla tendenza mimetica ai messaggi internazionali e unionali?

O traduce la consapevolezza del cangiante polimorfismo insito nel paesaggio, perennemente in trasformazione, le cui modifiche accompagnano naturalmente l'evoluzione dell'umanità, là dove l'agire trasformando l'ambiente, nelle sue componenti e reciproche interconnessioni, condurrebbe inevitabilmente a un peggioramento se non all'annientamento della vita umana sul pianeta?

Terza *chance*: l'opzione del legislatore di legare la sostenibilità al solo ambiente e alle sue componenti biodiversità ed ecosistemi, riflette la velata opzione di introdurre una sorta di sbilanciamento verso l'ambiente che sembra nell'apparente bilanciamento tra due valori affiancati nella nicchia dell'art. 9, auspicato anche recentemente dal Consiglio di Stato, privilegiare quest'ultimo rispetto al paesaggio.

Questa interpretazione, che personalmente giudico più convincente rispetto alle altre, sembra trovare supporto nella nuova formulazione dell'art. 41 della stessa Costituzione, dove si individua come ulteriore limite alla libertà di iniziativa economica privata gli interessi legati all'ambiente, oltre che alla salute, ma non quelli inerenti il paesaggio ai quali non si fa alcun cenno.

Stride questa scelta di campo del legislatore con la riscoperta enfaticamente del valore giuridico del paesaggio segnata dopo decenni di oblio, di velato dissolvimento nella bulimica nozione di ambiente, dalla Convenzione Europea del paesaggio la quale restituisce identità e dignità giuridica al paesaggio, lo riconduce alla sfera della cultura, e traghetta attraverso il fondamentale vangelo della percezione il paradigma del suo valore culturale da una dimensione elitariamente estetica a una moderna concezione olistica e partecipativa. La Convenzione ci guida con la forza dirompente del suo dettato normativo, ulteriormente rafforzato da una serie di Raccomandazioni e orientamenti mirati ad agevolare il processo della sua applicazione nell'ottica di un'interpretazione che coniuga modernità di pensiero e tradizione, a cogliere la duplice essenza del rapporto tra diritto e paesaggio: la costruzione dei principi fondamentali in materia di paesaggio ruota attorno alla chiave di volta della percezione e partecipazione attiva dell'individuo nel riconoscimento dei suoi elementi identitari e nella tessitura della politica paesaggistica che ne deve plasmare i contorni per garantirne la dinamica salvaguardia; al contempo si delinea nella sua compiutezza una sorta di singolare diritto al paesaggio come garanzia della qualità della vita dell'individuo e della collettività: non è un caso che della Convenzione sia artefice il Consiglio d'Europa, organismo internazionale vocato alla tutela dei diritti dell'uomo.

Sulle orme delle *guide lines* dettate dalla Convenzione, con qualche non veniale variazione su tema, il Codice dei beni culturali e del paesaggio e i reiterati interventi di ortopedia giuridica sul suo dettato originario, espressamente riconduce il paesaggio alla sfera della cultura.

Come più volte ho evidenziato, la valenza culturale del paesaggio, singolare *fil rouge* che lega indissolubilmente la Convenzione e il Codice, disegna a mio parere la linea di demarcazione tra il paesaggio e l'ambiente: le interpretazioni totalizzanti all'insegna di una incalzante ecologia del paesaggio maturate oltre il diritto e in alcune interpretazioni a mio avviso distorte di una non attenta dottrina, sembrano infrangersi contro lo scoglio del dettato normativo.

Ambiente e paesaggio sono protagonisti di due diversi complessi di norme racchiusi rispettivamente nel Codice dell'Ambiente e nel Codice dei Beni culturali e del paesaggio; i relativi referenti sotto il profilo amministrativo, a livello centrale, sono per l'uno il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, per l'altro il Ministero della Cultura. Le procedure autorizzatorie ambientali e quelle paesaggistiche si ispirano a criteri valutativi nettamente differenziati, e, come a più riprese ci ha ricordato il Consiglio di Stato, la concentrazione procedimentale, come quella che si attua con il sistema della conferenza dei servizi, nell'ambito della Valutazione d'impatto ambientale, non comporta comunque un'attenuazione della rilevanza della tutela paesaggistica, determinata

dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono assumere rilievo, perché questa si fonda su un espresso principio fondamentale costituzionale: nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale, la funzione di tutela del paesaggio esercitata dal Ministero della Cultura con il suo parere obbligatorio è finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto.

Il versante del diritto dell'Unione Europea a sua volta offre una copiosa messe di dati normativi che declinano la nozione di ambiente nelle acque, nella duplice valenza quantitativa e qualitativa, nell'aria, nel suolo, nelle specie e *habitat* naturali, e ad essa si intreccia il tema della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi: attorno a queste valenze ambientali e climatiche si delineano importanti filoni del diritto. Il paesaggio è tema sostanzialmente estraneo all'orbita attorno alla quale si muove il diritto unionale: gli sporadici riferimenti a elementi del paesaggio all'interno di normative di matrice ambientale rivelano come l'attenzione alla loro conservazione e valorizzazione sia in realtà legata al ruolo che gli stessi rivestono a fini ecologici.

Nel panorama legislativo talvolta gli interessi legati alla tutela del paesaggio sembrano collocarsi su posizioni antitetiche, quasi conflittuali con quelli inerenti la protezione dell'ambiente e il legislatore è chiamato ad affinare gli strumenti idonei alla relativa armonizzazione: è il caso, ad esempio, della individuazione dei criteri uniformi per bilanciare la diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, strumentale a sopperire a esigenze di chiara matrice ambientale, con il relativo corretto inserimento nel paesaggio, alla quale era stato dedicato uno specifico Focus della Strategia Energetica Nazionale 2017, con particolare riferimento all'eolico, il quale, più del fotovoltaico, presenta con il paesaggio pregnanti questioni di compatibilità.

Paesaggio e ambiente non sono peraltro separati da una indissolubile reciproca impermeabilità: taluni beni caratterizzati da intrinseca multifunzionalità possono infatti assumere la duplice veste di bene ambientale e di bene paesaggistico, le aree protette, ad esempio, impareggiabili contenitori di biodiversità e, al contempo, beni paesaggistici assoggettati *ex lege* a regime vincolistico e pianificatorio. Compete al legislatore forgiare discipline differenziate che convergono sullo stesso bene, in grado di cogliere e tutelare le sue diverse funzioni: a lui si apre la delicata sfida di riuscire ad armonizzare nella tessitura della relativa disciplina i due valori, paesaggistici e ambientali. Il cammino faticoso verso la delineazione delle linee guida per la gestione di boschi vincolati *ex actu* che ha condotto alla formulazione delle relative norme contenute all'interno del Disegno di legge concernente *Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy*, approvato dal Governo, il 31 maggio u.s., testimonia in modo emblematico quanto quella sfida sia ardua.

Ma se paesaggio è altro rispetto all'ambiente si può tradurre questa dicotomia sul versante della sostenibilità, e pensare alla sostenibilità paesaggistica come ulteriore dimensione della sostenibilità, che si colloca accanto alle altre in posizione autonoma da quella ambientale?

Nell'ottica del paesaggio come bene comune di matrice culturale, la Convenzione Europea del Paesaggio delinea chiaramente i contorni della sostenibilità paesaggistica tra i principi che vincolano gli Stati aderenti: ai sensi del suo art. 5, ogni Parte è chiamata a integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

A sua volta, il Codice dei beni culturali e del paesaggio nella sua versione originaria e soprattutto negli interventi che quest'ultima hanno modificato e integrato, coglie l'essenza della sostenibilità paesaggistica nella trama delle norme dedicate alla disciplina del piano paesaggistico, del quale il Codice potenzia il tradizionale ruolo di strumento di tutela e valorizzazione del paesaggio: la sostenibilità paesaggistica emerge dirompente e a chiari termini nella delimitazione del suo contenuto minimo là dove l'art. 143 affida al piano l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile in chiave chiaramente paesaggistica delle aree interessate; così come nell'art. 145, 3° comma, che sancisce la inderogabilità delle previsioni dei piani paesaggistici da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, e la relativa prevalenza sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione a incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

Ancora sul versante del diritto italiano il pensiero volto alla ricerca di tracce della sostenibilità paesaggistica va anche a una normativa di matrice agraristica, il Testo Unico in materia di foreste e di filiere forestali (di seguito indicato con l'acronimo TUFF). E non è un caso che sia la disciplina del bosco a fungere da trampolino di lancio verso la dimensione dello sviluppo sostenibile declinata in chiave paesaggistica, sol che si rifletta sulla singolare valenza plurifunzionale che tradizionalmente lo ha connotato come bene che, da sempre, affianca a quella produttiva che risponde all'interesse individuale del proprietario o di colui che lo gestisce una gamma di altre funzioni che rivestono un interesse di natura pubblica e giustificano la soggezione del suo utilizzo e delle attività delle quali forma oggetto a una serie di vincoli e di limitazioni tali da legittimare la sua qualificazione giuridica come bene a uso controllato.

Il TUFF nel 2018 ha elevato la gestione forestale sostenibile a obiettivo cardine del suo intervento e a centro gravitazionale attorno al quale si avvolge la disciplina del bosco, conciliando in modo illuminato la gestione produttiva con la protezione delle altre sue funzioni.

A una attenta lettura il concetto di sostenibilità insito nella nozione di gestione forestale sostenibile, rivela sfaccettature diverse: accanto alla messe di norme che declinano la sostenibilità in chiave ambientale e sociale, si registra, infatti, in posizione non antitetica ma parallela, una altrettanto vasta gamma di disposizioni che attraverso forme modulate di coordinamento con la disciplina del vincolo paesaggistico contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, mediate dal richiamo alle previsioni dei piani paesaggistici, delineano la nozione giuridica di bosco congegnata nella tripartizione bosco, aree assimilate e aree escluse, limitano l'esercizio dell'attività forestale e la in-cardinano lungo i binari della tutela e della valorizzazione del bosco come elemento identitario del paesaggio.

Uno sguardo ai suoi lavori preparatori conforta questa mia interpretazione che ravvisa nel TUFF univoci i tratti della sostenibilità paesaggistica: in essi infatti si afferma che il provvedimento recepisce, oltre a quelli europei in materia ambientale, anche gli impegni assunti dall'Italia a seguito della ratifica della Convenzione europea del paesaggio; così come tra le direttrici lungo le quali si è mosso l'intervento normativo risulta espressamente inserita la salvaguardia del paesaggio nella gamma di obiettivi ai quali deve legarsi la promozione su tutto il territorio nazionale della tutela e della gestione attiva e razionale del bene bosco, nell'interesse dell'individuo e della collettività. La rilevanza della funzione paesaggistica del bosco emerge ancora nitidamente nella indicazione che i lavori preparatori offrono in ordine al delicato profilo dei binari lungo i quali deve muoversi l'intervento regionale, disegnati dai criteri normativi e operativi minimi e comuni per tutto il territorio nazionale dettati dal TUFF, dove la legittimazione delle Regioni a intervenire oltre quei limiti con propri atti normativi, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, è condizionato al rispetto della garanzia del mantenimento del livello di conservazione paesaggistica che si affianca a quello di tutela ambientale, assicurato alle foreste dalla normativa nazionale, e al perseguimento degli impegni internazionali e degli indirizzi europei in materia di paesaggio, oltre che di foreste, ambiente e clima.

Nell'ottica dei lavori preparatori, la tutela del paesaggio è espressamente annoverata tra gli interessi pubblici che convergono sui terreni boscati, e la conservazione del paesaggio è espressamente ricondotta nella gamma di esiti positivi ai quali condurrà, negli auspici dei redattori del TUFF, l'applicazione di quest'ultimo.

La ricostruzione della gestione forestale sostenibile in chiave anche di sostenibilità paesaggistica, che vi propongo, sembra trovare ulteriore supporto nell'ambito delle dichiarazioni che aprono il TUFF, non solo per l'espresso richiamo al Codice dei beni culturali e del paesaggio tra le disposizioni legislative alla luce delle quali il provvedimento è stato redatto, ma anche là dove l'art. 2, al comma 1, lett. f) inserisce tra le finalità che hanno ispirato la redazione delle sue disposizioni quella di favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, oltre che del patrimonio forestale.

L'immagine della sostenibilità paesaggistica del bosco si fa strada anche scorrendo l'enucleazione dei principi ai quali il TUFF si ispira: l'art. 1, ad essi dedicato, indica infatti la funzionalizzazione della gestione forestale sostenibile che lo Stato e le Regioni sono chiamate a promuovere, anche alla tutela e valorizzazione del paesaggio nazionale; e trova riscontro nelle disposizioni di coordinamento contemplate dall'art. 14 del provvedimento, che affidano all'allora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di elaborare specifiche linee di programmazione, di coordinamento e di indirizzo in materia di politica forestale nazionale, in attuazione della Strategia forestale nazionale e in coerenza con la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale *in materia di paesaggio*, oltre che di ambiente, clima, energia e sviluppo, in coordinamento con i Ministeri competenti.

La valenza paesaggistica del bosco affermata a chiari termini dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, e tradotta in termini di sostenibilità dal TUFF, è stata per lungo tempo relegata in una sorta di cono d'ombra dal diritto agrario e collocata dalla dottrina agraristica in posizione ancillare rispetto alla funzione produttiva e a quella ambientale che lo connotano. Questa riflessione si presta ad essere traghettata in un ambito più ampio, quello del più generale rapporto dell'agricoltura con il paesaggio e con l'ambiente, dove da sempre si registra la tendenza a privilegiare la sostenibilità ambientale rispetto a quella paesaggistica. Ciò ha condotto alla conseguenza che da un lato sono stati plasmati strumenti in grado di conciliare gli interessi economici dell'agricoltore con quelli inerenti la protezione dell'ambiente in un punto di fusione sublimato e rafforzato dalla incentivazione economica di matrice unionale che stimola, agevola e compensa l'adozione di forme di esercizio dell'attività agraria ecocompatibili; mentre l'innesto sull'agricoltura di normative conformate a modelli di protezione e valorizzazione conservativa del paesaggio, quali quelle vincolistiche e pianificatorie, impone all'agricoltore di offrire a beneficio della collettività un bene comune, il paesaggio agrario, senza al contempo ricavare dalla produzione o dalla conservazione di quel bene alcun beneficio diretto o indiretto del quale non si riscontra nella normativa agraristica alcuna traccia.

La mancata previsione di *benefit* che compensino la sostenibilità paesaggistica dell'agricoltura può innescare conflitti irreversibili: già oggi quella tradizionale bucolica immagine dell'agricoltore produttore di cibo che nutre il pianeta e, al contempo, creatore e custode attivo di quel paesaggio agrario che a tanta parte del territorio di quel pianeta offre i connotati tipizzanti, all'insegna dell'amenità, delle tradizioni, della storia, della cultura, appare offuscata, mostra i segni di una crisi profonda e sembra perdere la sua ragion d'essere alla luce delle politiche paesaggistiche ispirate a una logica *top down*, varate dal legislatore italiano. Qui inevitabilmente riecheggia il monito lanciato da Franco Scaramuzzi: «la tutela conservativa del paesaggio agrario, non può prescindere dall'adozione di misure conservative di un'agricoltura produttiva; mancando infatti margini di reddito, gli agricoltori tendono a ridurre l'attività agricola, se non ad abbandonarla del tutto, con la conseguenza che viene tolto al paesaggio quel pregio che ne giustifica la conservazione».

E con le parole del Maestro con il quale, nell'ambito dell'Accademia dei Georgofili, in più occasioni ho avuto il privilegio di confrontarmi sul tema del paesaggio agrario, traendone spunti illuminanti che mi hanno guidata nella mia ricerca, chiudo questo mio intervento non senza aver prima lanciato a chi mi ascolta uno spunto di riflessione: nel momento in cui oggi si sono aperti all'art. 9 della Costituzione nuovi e formalizzati orizzonti nella direzione della tutela dell'ambiente, l'agrarista si interroga su quanto quella norma costituzionale si riveli con riferimento al paesaggio agrario tangibile esempio di Costituzione incompiuta. Prendo in prestito la felice espressione di Piero Calamandrei dotata di una portata preconizzante che la proietta ben oltre la dimensione dell'attualità storica nel cui contesto fu pronunciata, perché profondamente convinta della sua capacità di cogliere e delineare plasticamente ed efficacemente quella lunga teoria di tradimenti, di mancata o distorta attuazione dei principi costituzionali nella quale sembra infelicemente innestarsi la politica del paesaggio allorquando coinvolge l'agricoltura, aprendo il varco a un potenziale conflitto tra valori che trovano nella Costituzione riconoscimento e protezione: tutela del paesaggio e libertà di iniziativa economica. Forse collocare gli interessi legati al paesaggio accanto a quelli dell'ambiente e della salute nella novellata formulazione dell'art. 41 della Costituzione avrebbe potuto validamente fornire un ombrello di protezione costituzionale in questa direzione.

Termino con un monito.

Questa tendenziale obnubilanza del valore del paesaggio e la scarsa attenzione riservata alla sostenibilità paesaggistica che leggo nella riforma reca in sé i germi di una potenziale deriva che può trascendere verso la delimitazione di una prevalenza di interessi non di altra natura ma pur sempre pubblica, come quelli ambientali, ma esclusivamente privatistica.

## RIASSUNTO

L'ingresso dell'ambiente in una norma, l'art. 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio può segnare il consolidarsi di una distinzione tra due valori che si lambiscono ma non coincidono, ambiente e paesaggio, inteso quest'ultimo nella moderna connotazione di bene culturale plasmata dalla Convenzione Europea del Paesaggio, elemento identitario di un territorio, testimonianza visiva della interconnessione tra natura e opera dell'uomo, quale percepito dalle popolazioni che in esso vivono, e dunque liberato dai retaggi della sua originaria configurazione come bellezza naturale, funzionalizzata a criteri meramente estetici? Quale la prospettiva che si apre al mondo del diritto: quella di un futuro bilanciamento tra due valori costituzionalmente tutelati, o il velato riconoscimento di una posizione privilegiata all'ambiente rispetto al paesaggio, come indurrebbe a pensare il mancato riferimento a quest'ultimo tra i nuovi valori il cui rispetto dovrà costituire un limite all'iniziativa economica privata, circoscritti dal novellato art. 41, secondo comma, della Costituzione all'ambiente e alla salute? E ancora, se paesaggio è altro rispetto all'ambiente, è possibile delinearne i contorni di una sostenibilità paesaggistica distinta da quella ambientale sullo sfondo della moderna dimensione della sostenibilità, superando i confini della sua originaria essenza tridimensionale, ambientale, sociale ed economica che emerge fin dalle prime elaborazioni del concetto di sviluppo sostenibile e si è radicata nel tempo nel complesso mosaico della normativa internazionale e dell'Unione Europea? Il diritto forestale italiano vigente mirato ad armonizzare le funzioni ambientali, economiche, sociali e paesaggistiche del bosco può rappresentare uno stimolante paradigma utile a una riflessione in questa direzione.

## ABSTRACT

The entrance of the environment into art. 9 of the Constitution, which protects the landscape, may mark the consolidation of a distinction between two values that touch but do not coincide, environment and landscape, understood the latter in the modern connotation of cultural heritage shaped by the European Landscape Convention, identity element of a territory, visual testimony of the interconnection between nature and human work, as perceived by the populations living in it and thus freed from the legacy of its original configuration as natural beauty, functioned to purely aesthetic criteria? Such as the perspective that opens up to the world of law: that of a future balance between two constitutionally protected values, or the veiled recognition of a privileged position for the environment in relation to the landscape, how it would induce to think the lack of reference to the latter among the new values whose respect must constitute a limit to private economic initiative, limited by art. 9 Cost. new version to the environment and health? And yet, if landscape is different from the environment, is it possible to outline the contours of a landscape sustainability distinct from the environmental against the backdrop of the modern dimension of sustainability, overcoming the boundaries of its original three-dimensional essence, environmental, social and economic that emerges from the first elaborations of the concept of sustainable development and has taken root over time in the complex mosaic of international and European Union legislation? The current Italian forestry law aimed at harmonizing the environmental, economic, social and landscape functions of the forest can be a stimulating paradigm useful for a reflection in this direction.